MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

# Art. 6

Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "18 dicembre 1994".

Versione in vigore dal 18 giugno 1994, non più in vigore dal 18 agosto 1994 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile |
| Estremi | Decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-delle-leggi-21-novembre-1991-n-374-istitutiva-del-380-1994/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it